

## DICHIARAZIONI

---

### ***Cooperative a mutualità prevalente senza esclusione Isa***

di **Sandro Cerato**

Le **società cooperative a mutualità prevalente** che operano sul mercato **applicano gli Isa** ma possono fornire **indicazioni aggiuntive** nelle note al fine di **evidenziare il perseguimento di fini mutualistici**.

È questo uno dei numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 20/E/2019](#) pubblicata nel pomeriggio di ieri in cui sono state riportate le risposte fornite nel corso dei vari incontri tenuti nel corso dell'estate.

Alcune risposte hanno riguardato le **cause di esclusione dagli Isa** per le quali, pur essendo abbastanza simili a quelle già previste per gli studi di settore, l'Agenzia ha fornito particolari indicazioni soprattutto in relazione ad alcune fattispecie.

In primo luogo, per quanto riguarda le **società cooperative** i decreti di approvazione ([D.M. 23.03.2018](#) e [D.M. 28.12.2018](#)) dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale fissano la causa di esclusione solamente per quelle cooperative (e società consortili) che **operano a favore delle imprese socie o associate** e di quelle costituite da **utenti non imprenditori** che operano **esclusivamente a favore degli utenti stessi**.

Ne consegue che **nessuna causa di esclusione è prevista per le società cooperative che operano a favore di terzi (a mutualità prevalente)**, per le quali tornano comunque utili i chiarimenti a sui tempo forniti con la [circolare 110/E/1999](#) in cui era stato chiarito che in sede di contraddittorio con il cliente gli Uffici devono tener conto che tali soggetti operano sul mercato in situazioni influenzate dal **perseguimento di fini mutualistici** che possono **incidere fortemente sul volume di ricavi prodotti**.

In linea con tali indicazioni la [circolare 20/E/2019](#) consiglia di indicare nelle note aggiuntive che il **perseguimento dei fini mutualistici può incidere in maniera rilevante** sulle dinamiche imprenditoriali e quindi sul risultato stesso degli Isa.

Altri chiarimenti utili sono stati forniti in relazione ad alcune fattispecie integranti la **causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell'attività** riferita alla modifica in corso d'anno dell'attività esercitata.

In particolare, la prima ipotesi riguarda la **cessazione in corso d'anno dell'attività prevalente**.

Secondo l'Agenzia restano valide le indicazioni fornite in passato con la [circolare 30/E/2013](#) in

cui si è precisato che un'impresa che svolge due attività (contraddistinte da due codici Ateco differenti e rientranti in Isa diversi) e che nel corso d'anno cessa quella da cui derivano i maggiori ricavi, esclude l'applicazione dell'Isa in quanto trattasi di **periodo di non normale svolgimento dell'attività**.

Del pari, è esclusa da Isa (sempre in relazione al periodo di non normale svolgimento dell'attività per effetto della modifica in corso d'anno) l'impresa che nel corso del periodo d'imposta **inizia una nuova attività** (aggiuntiva a quella già esercitata e che rientra in un Isa differente) che produce già in tale anno i maggiori ricavi.

In tal caso, precisa l'Agenzia, restano ancora valide le indicazioni fornite con la [circolare 8/E/2012](#), che aveva considerato tale fattispecie come una **modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata**.

Ciò in considerazione del fatto che la nuova attività risulta prevalente (in termini di ricavi) sin dal primo anno.

Infine, due chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i **soggetti che possono fruire del regime di cui alla L. 398/1991** (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche) sono **escluse dall'applicazione degli Isa** (quali soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari);
- non costituisce **normale svolgimento dell'attività** la concessione in **affitto dell'unica azienda** non solo in relazione al periodo d'imposta in cui è stato stipulato il contratto, ma **anche per le annualità successive**.

